



**COMUNE DI ITRI**  
Provincia di Latina

-----  
Medaglia di Bronzo al Valor Civile  
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108  
[www.comune.itri.lt.it](http://www.comune.itri.lt.it)

**Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di  
allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo  
in pubblici esercizi.**

(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 21/04/2016)

## **INDICE**

*Art. 1 – Oggetto*

*Art. 2 – Piccoli Trattenimenti Musicali senza Ballo*

*Art. 3 - Piccoli Trattenimenti Musicali senza Ballo all'esterno di pubblici esercizi*

*Art. 4 – Pubblico Trattenimento o Pubblico Spettacolo*

*Art. 4bis – Pubblico Trattenimento o Pubblico Spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore*

*Art. 4ter – Pubblico Trattenimento o Pubblico Spettacolo per eventi con un numero di partecipanti superiore a 200*

*Art. 5 - Controlli*

*Art. 6 - Sanzioni*

*Art. 7 - Norme Finali*

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso i pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS e in altri luoghi di intrattenimento;
2. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo con carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
3. L'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS integra anche la possibilità di installare apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, di juke box o karaoke, considerando tutto ciò come attività accessoria avente mera funzione di allietare la clientela senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune o munirsi di alcuna autorizzazione ulteriore.
4. I trattenimenti musicali e l' utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi devono rispettare in maniera rigorosa i limiti acustici previsti dalla legge e dal PCA vigente nel territorio comunale.

## ART. 2 - PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

1. Lo svolgimento di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo, esercitati all'interno di pubblici esercizi di cui all'art. 69 del TULPS (piano bar, concertini dal vivo, DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi e karaoke) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumono carattere di imprenditorialità, risultano **attività libere** e non è richiesta alcun titolo abilitativo (SCIA/autorizzazione), salvo essere in possesso della documentazione relativa alla valutazione dell'impatto acustico, di aver assolto agli obblighi SIAE e di aver presentato al Comune una semplice comunicazione relativa all'evento entro le ore 12:00 del giorno stesso o precedente, se festivo. Detti spettacoli non devono mai configurarsi come una distinta attività svolta in forma imprenditoriale.
2. La documentazione di impatto acustico, redatta secondo le vigenti disposizioni in materia, è presentata dal gestore al Comune una sola volta. In caso di modifiche sostanziali delle condizioni degli impianti oggetto di valutazione del locale deve essere sempre presentata l'eventuale revisione. Qualora non vengano superati i limiti di emissione previsti dal PCA per la specifica classe di appartenenza, il gestore ha la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227.
3. All'interno del pubblico esercizio è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale – musica d'ambiente o di semplice compagnia – connessa allo svolgimento dell'attività ovvero consentito l'utilizzo di televisore e apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.
4. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo svolta all'interno di pubblici esercizi non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale e deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) **afflusso delle persone:** è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);
  - b) **capienza del locale:** è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
  - c) **utilizzo degli spazi:** l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la

realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale:

d) **ingresso gratuito**: l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) **divieto di maggiorazione dei prezzi**: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) **complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento**: l'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e più in generale di pubblico esercizio ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande, e più in generale del pubblico esercizio, mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacoli;

g) **occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento**.

### **ART. 3 - PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI**

1. Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti all'esterno di pubblici esercizi di cui all'art. 69 del TULPS (piano bar, concertini dal vivo, DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi e karaoke) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumono carattere di imprenditorialità, sono soggetti a SCIA da presentare all'ufficio SUAP tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [suapcomuneitri@pec.it](mailto:suapcomuneitri@pec.it).

La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
- Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati;
- Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.

2. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal PCA del territorio comunale approvato dal Comune di Itri con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2009, diversamente deve richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 e 18 della L.R. 18/2001.

2. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo svolta all'esterno di pubblici esercizi non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale e deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4.

#### **ART. 4 - PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO.**

1. L'esercizio di spettacoli o trattenimenti configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, rispetto a quella di pubblico esercizio, quando:
  - a) Vi è una organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico, la presenza di divanetti od altre strutture per lo stanziamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area; la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazione per conduttori od animatori), l'utilizzo di apposito personale, presenza di artisti;
  - b) Vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale);
  - c) Vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quali: biglietto d'ingresso, sottoscrizione per affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;
  - d) Richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietto di invito.
2. L'attività prevalente rimarrà quella di pubblico esercizio, generalmente di somministrazione di alimenti e bevande, mentre lo svolgimento di piccoli intrattenimenti sarà complementare.
3. Al fine dell'esercizio del pubblico trattenimento di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, non necessariamente gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettere a), b) c) e d) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo. E' sufficiente infatti, la ricorrenza anche di uno o di alcuni di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità.

#### **ART. 4 bis – PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE 24 ORE**

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e pubblico spettacolo in pubblico esercizio per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza di cui all'art. 69 e 68 del TULPS è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/90 e s.m.i., da presentare attraverso il SUAP;
2. Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
  - - Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
  - Documentazione previsionale dell'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati;
  - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
  - Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l'affluenza è inferiore a 100 persone;
  - SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996.

#### **ART. 4 ter – PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI CON UN NUMERO DI PARTECIPANTI SUPERIORE A 200**

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e spettacolo in pubblico esercizio è soggetto a presentazione di apposita istanza e al rilascio dell'autorizzazione di cui agli art. 68 del TULPS e deve essere acquisita l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, rilasciata dal Comune previa verifica con sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS).

2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
- planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature;
- documentazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati;
- Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
- SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone.

3. L'autorizzazione rilasciata è titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre quali, ad esempio:

- il rispetto degli orari di esercizio dichiarati, che non necessariamente dovranno coincidere con quelli massimi relativi all'attività di somministrazione;
- il contenimento della rumorosità;
- il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed il buon costume;
- il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione;
- il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.).

#### **ART. 5 – CONTROLLI**

1. Scopo principale dell'attività di vigilanza è quello di impedire l'insorgere di rischi per la pubblica incolumità degli avventori e tutto quello che possa costituire un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

2. I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari), dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b. assicurare un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, nonché a prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine. Il servizio di vigilanza, qualora attuato, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto determinato dal D.M. 06 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 6 – SANZIONI**

1. Un'attività di spettacolo od intrattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art.80 T.U.L.P.S.) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale.
2. L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi comporta l'emanazione di ordinanza per la cessazione immediata dell'attività.
3. L'attività di spettacolo od intrattenimento svolta in assenza dell'autorizzazione amministrativa/SCIA è sanzionata ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale, depenalizzata dal decreto legislativo n.507 del 1999 con applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per la quale però non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente.
4. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma da 25 euro a 500,00 euro, quale sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da versare sul c/c postale dell'Ente.
5. In caso di recidiva le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata. ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

## **ART. 7 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.